



Prefettura di Firenze
Area I- Ordine e Sicurezza Pubblica

Firenze, data del protocollo

Al Sig. Sindaco di **FIRENZE**

Al Sig. Sindaco della
Città Metropolitana di **FIRENZE**

Al Sig. Comandante
della Polizia Municipale di **FIRENZE**

OGGETTO: Conference League – Incontro di calcio ACF Fiorentina e Hearts of Midlothian – Firenze, 13 ottobre 2022. Trasmissione ordinanza.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, l'ordinanza indicata in oggetto.

IL PREFETTO
(Valenti)

CL



Il Prefetto della provincia di Firenze

RILEVATO che giovedì 13 ottobre 2022 presso lo stadio comunale “Artemio Franchi” di Firenze, con inizio alle ore 18,45, avrà luogo l’incontro di calcio valido per la *Conference League 2022/2023* tra le squadre ACF Fiorentina e la scozzese Hearts of Midlothian;

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni acquisite e delle ulteriori valutazioni emerse nella seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 5/10/2022, è previsto l’arrivo di circa 2200 tifosi ospiti;

CONSIDERATO che, in relazione al considerevole numero dei supporter ospiti, sussiste una potenziale situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica connessa, oltre che al consumo di bevande alcoliche, anche alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro e lattine e soprattutto all’uso degli stessi come corpi contundenti o armi improprie per offendere ed arrecare danno a cose e persone, nonché all’uso inappropriato di spray urticanti;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica e le possibili conseguenze dannose per l’incolumità delle persone e di altri beni/interessi giuridicamente tutelati, in considerazione degli episodi verificatisi in occasione di incontri di calcio tra persone in stato di manifesta ubriachezza;

CONSIDERATO, altresì, che a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire tali rischi sono state adottate in altre analoghe precedenti occasioni ordinanze di divieto di vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione nonché di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, sia nel centro storico della città di Firenze, patrimonio UNESCO, che nell’area circostante lo stadio “Artemio Franchi”, nonché, in quest’ultima area e all’interno dello stadio, della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l’amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e diritti differenti, da tutelare in via prioritaria;

PRESO ATTO delle valutazioni e considerazioni espresse nella citata seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella quale, oltre ad essere state analizzate le problematiche dell’incontro di calcio, si è concordato sulla necessità, per la circostanza, di adottare nel centro storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO – come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze – e nelle strade limitrofe allo stadio Artemio Franchi il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, nonché, in queste ultime vie e all’interno dello stadio, la detenzione e l’introduzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

VISTA la nota del Questore di Firenze n. 121798 del 4 ottobre scorso, nella quale viene richiesto di valutare l’opportunità di adottare un’ordinanza contingibile ed urgente dai contenuti sopra citati per evitare potenziali situazioni di rischio;

VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;



Il Prefetto della provincia di Firenze

ORDINA

1. **dalle ore 10,00 del 13 ottobre alle ore 06.00 del 14 ottobre 2022** è vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati **nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, – come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze,** che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:

Piazza Poggi (tutta); attraversa l'Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato rivolto verso il centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato rivolto verso il centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato rivolto verso il centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli fino all'angolo con Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano; attraversa l'Arno fino a tagliare Lungarno S.Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); taglia lungo il viale interno di separazione del Giardino di Boboli dall'insediamento zona Bobolino e arriva fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; Piazza Poggi.

2. **dalle ore 15.00 del 13 ottobre alle ore 06.00 del 14 ottobre 2022** è vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati **all'esterno dello Stadio A. Franchi nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Africo - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi - Viale Volta;** nello stesso perimetro è inoltre vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

3. **all'interno dello Stadio Artemio Franchi** è vietata l'introduzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono pregate di curare la massima diffusione della presente ordinanza tra gli associati. Il Comando della Polizia Municipale di Firenze provvederà alla comunicazione agli esercenti interessati. Del divieto sarà data notizia anche attraverso gli organi di informazione e l'ordinanza verrà inoltre pubblicata sul sito della Prefettura.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori, con espresso avviso che in caso di violazione sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del TULPS, sopraccitato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Firenze, 7 ottobre 2022

IL PREFETTO

(Valenti)

2